

## MINISTERO DELLA SALUTE

### **DECRETO 28 dicembre 2004**

**Sospensione, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, della validita' dei decreti di riconoscimento di alcune acque minerali. (GU n. 305 del 30-12-2004)**

### IL DIRETTORE GENERALE

della prevenzione sanitaria

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n.1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonchè la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto che l'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare la rispondenza delle acque minerali già riconosciute alle nuove disposizioni normative, ha previsto la revisione dei riconoscimenti e, a tal fine, ha reso obbligatorio produrre al Ministero della salute, entro il termine inderogabile del 31 ottobre 2004, certificati analitici relativi alla determinazione dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese;

Considerato che ai sensi del più volte citato decreto ministeriale

12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, la valutazione di conformità della certificazione analitica prodotta è effettuata sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto che il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 14 dicembre 2004, ha espresso parere non favorevole in merito alle analisi chimiche relative alle sotto elencate acque minerali naturali per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna:

1. Diamante: il valore del parametro arsenico è superiore al limite previsto dalla normativa vigente.
2. Fonte Garbarino: il valore del parametro arsenico è superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stata effettuata la determinazione del parametro stesso dopo il trattamento.
3. Fontealta: il valore del parametro arsenico è superiore al limite previsto dalla normativa vigente. La dicitura «inferiore a», riportata nei referti analitici per il parametro antimonio deve essere riferita al limite di rivelabilità del metodo utilizzato, calcolato come riportato nell'allegato I, nota 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003, e non al limite massimo ammissibile.
4. Giulia: il valore del parametro arsenico è superiore al limite previsto dalla normativa vigente.
5. La Francesca: il valore del parametro arsenico è superiore al limite previsto dalla normativa vigente.
6. Nevissima: il valore del parametro arsenico è superiore al limite previsto dalla normativa vigente.

7. San Lorenzo: il valore del parametro manganese è superiore al limite previsto dalla normativa vigente. La dicitura «inferiore a», riportata nei referti analitici per i parametri antimonio e arsenico deve essere riferita al limite di rivelabilità del metodo utilizzato, calcolato come riportato nell'allegato I, nota 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003, e non al limite massimo ammissibile.
8. San Paolo: il valore del parametro manganese è superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stato effettuato il trattamento per l'abbattimento degli elementi instabili. Mancano le analisi successive al trattamento. Manca l'analisi della miscela.
9. San Pietro: il valore del parametro manganese è superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stato effettuato il trattamento per l'abbattimento degli elementi instabili. Mancano le analisi successive al trattamento.
10. Sanfaustino: il valore del parametro manganese è superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stata effettuata la determinazione del parametro stesso dopo il trattamento di demanganizzazione.
11. Virginia il valore del parametro arsenico è superiore al limite previsto dalla normativa vigente. La dicitura «inferiore a», riportata nei referti analitici per il parametro antimonio deve essere riferita al limite di rivelabilità del metodo utilizzato, calcolato come riportato nell'allegato I, nota 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003, e non al limite massimo ammissibile;

Considerato che, alla luce delle sopra riportate motivazioni, non può ritenersi garantita la tutela della salute dei consumatori;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, in considerazione della valutazione non favorevole effettuata dal Consiglio superiore di sanità in merito alla certificazione analitica prodotta, a far data dal 1° gennaio 2005, è sospesa la validità dei decreti di riconoscimento delle seguenti acque minerali naturali per le motivazioni di cui alle premesse del presente decreto, indicate a fianco di ciascuna:

1. Diamante di Codrongianos (Sassari);
2. Fonte Garbarino di Lurisia di Roccaforte Mondovì (Cuneo);
3. Fontealta di Roncegno (Trento);
4. Giulia di Anguillara (Roma);
5. La Francesca di Rionero in Vulture (Potenza);
6. Nevissima di Vinadio (Cuneo);
7. San Lorenzo di Bognanco (Novara);
8. San Paolo di Roma;
9. San Pietro di Roma;
10. Sanfaustino di Massa Martana (Perugia);
11. Virginia di Prata Camportaccio (Sondrio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed  
inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per  
territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: Greco

oooooooooooooooooooooooooooo

## MINISTERO DELLA SALUTE

### **DECRETO 28 dicembre 2004**

**Sospensione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, della validita' dei decreti di riconoscimento delle acque minerali. (GU n. 305 del 30-12-2004)**

### IL DIRETTORE GENERALE

della prevenzione sanitaria

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come

modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in

particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca

nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri

antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonchè

la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e

manganese;

Visto che l'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale

12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare la rispondenza delle acque minerali già riconosciute alle nuove disposizioni normative, ha previsto la revisione dei riconoscimenti e, a tal fine, ha reso obbligatorio produrre al Ministero della salute, entro il termine del 31 ottobre 2004, certificati analitici relativi alla determinazione dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 2, prevede altresì che la mancata ricezione nel termine del 31 ottobre 2004 dei certificati analitici relativi alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese comporta la sospensione, a far data dal 1° gennaio 2005, della validità del decreto di riconoscimento;

Preso atto che da parte dei soggetti titolari dei riconoscimenti delle sotto elencate acque minerali non è pervenuta alcuna certificazione analitica nel termine del 31 ottobre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, in considerazione della mancata ricezione dei certificati analitici entro il termine del 31 ottobre 2004, e' sospesa, a far data dal 1° gennaio 2005, la validita' dei decreti di riconoscimento delle seguenti acque minerali naturali:

Acqua della Grotta di Conversano (Bari);

Acqua del Limbara di Tempio Pausania (Sassari);

Acqua Madonna delle Grazie - Sorgente Acquarolo di Castei San

Vincenzo (Isernia);

Acqua Terziana di Terzo d'Aquileia (Udine);

Acquabaida di Palermo;

Acquevive di Rocchetta al Volturno (Isernia);

Agabuna di Frisanco (Pordenone);

Albaviva di Valli del Pasubio (Vicenza);

Amica di Cerreto di Spoleto (Perugia);

Antica Fonte di Barbarano di Barbarano (Vicenza);

Arvenis di Ovaro (Udine);

Ativa di Transacqua (Trento);

Augina di Scorze' (Venezia);

Aurora di Castelletto d'Orba (Alessandria);

Bagolino di Bagolino (Brescia);

Benaglia di Lazise (Vercelli);

Bonora di Montefiora Conca (Rimini);

Camorei di Borgo San Dalmazzo (Cuneo);

Canali di Carmiano (Lecce);

Canay di Murialdo (Savona);

Certosa Fonte Camarda di Polia (Vibo Valentia);

Certosa Fonte Serrine di Polia (Vibo Valentia);

Certosa Fonte Pietre Bianche di Polia (Vibo Valentia);

Ciappazzi di Castoreale (Messina);

Cinciano di Poggibonsi (Siena);

Cinzia di Pennabilli (Pennabilli);

Cisano di Bardolino (Verona);

Col de' Venti di Muccia (Macerata);  
Corona di San Giuliano Terme (Pisa);  
Faito di Castellammare di Stabia (Napoli);  
Fonte del Parco di Montefiorino (Modena);  
Fonte della Virtu' di Pontermoli (Massa);  
Fonte Cerreto di Montecavallo (Macerata);  
Fonte della Buvera di Anzolo d'Ossola (Verbania);  
Fonte di Tito di Greve in Chianti (Firenze);  
Fonte Geu di Forni Avoltri (Udine);  
Fonte Maddalena di Ardea (Roma);  
Fontemura di Arezzo;  
Fontenova di Fornovo di Taro (Parma);  
Fonte Napoleone di Marciana (Livorno);  
Fonti Feja di Castelletto d'Orba (Alessandria);  
Fucoli di Chianciano (Siena);  
Futura di Pianipoli (Catanzaro);  
Gajum di Canzo (Como);  
Gallo di Montefortino (Ascoli Piceno);  
Gemma di Monasterolo del Castello (Bergamo);  
Generosa di San Miniato (Pisa);  
Giada di Salerno (Salerno);  
Giardinella di Fasano (Brindisi);  
Goccia Azzurra di San Gregorio d'Ipogna (Vibo Valentia);  
Goccia Diamante di Cimadolmo (Treviso);  
Idrea di Tonadico (Trento);  
La Vena d'Oro di Ponte nelle Alpi (Belluno);

La Vittoria di Courmayeur (Aosta);  
L'Aqua di Arezzo;  
Laurentina di Roma;  
Lavagello di Castelletto d'Orba (Alessandria);  
Lentula di Cantagallo (Prato);  
Leona di Montevarchi (Arezzo);  
Levico Forte di Levico Terme (Trento);  
Le Grazie di Salzano (Venezia);  
Lizzarda di Recoaro (Vicenza);  
Lyde di Vitulazzo (Caserta);  
Madonna della Guardia di Ceranesi (Genova);  
Madonna dell'Ambro di Montefortino (Ascoli Piceno);  
Margherita della Sila di Spezzano (Cosenza);  
Maxim's di Stia (Arezzo);  
Mia di Scarperia (Firenze);  
Montechiaro di Conversano (Bari);  
Monteferrante di Monteferrante (Chieti);  
Monticello di Loro Ciuffenna (Arezzo);  
Montinverno di Medesano (Parma);  
Oropa di Biella;  
Paraviso di Lanzo d'Intelvi (Como);  
Perna della Certosa di Polia (Vibo Valentia);  
Piagge del Prete di Genga (Ancona);  
Pieve di Calci (Pisa);  
Pradicino Rio delle Ghiaie di Riolunate (Modena);  
Preistorica di Amandola (Ascoli Piceno);

Preziosa di Stresa (Novara);  
Primia di Transacqua (Trento);  
Radiosa di Casteldecì (Pesaro);  
Riviana di Varano di Melegari (Parma);  
Rivivo di Pomarance (Pisa);  
Roana di Ussita (Macerata);  
Rocca Bianca di Novara di Sicilia (Messina);  
Rocca Galgana di Fornovo di Taro (Parma);  
Rocche Valletti di Varese Ligure (La Spezia);  
Sacromonte di Varallo (Vercelli);  
San Donato di Napoli (Napoli);  
San Felice di Pistoia;  
San Germano di Vitulazzo (Caserta);  
San Leopoldo di Casciana Terme (Pisa);  
San Marco di Minturno (Latina);  
San Marino di Sassofeltrio (Pesaro);  
San Moderanno di Berceto (Parma);  
San Nicodemo di Mammola (Reggio Calabria);  
San Pancrazio Trescore di Trescore Balneario (Bergamo);  
Santa di Chianciano (Siena);  
Santhe' di Mombaroccio (Pesaro);  
Santo Raggio di Assisi (Perugia);  
Scheber di Macugnaga (Verbania);  
Serenissima di Cornuda (Treviso);  
Silvana di Galeata (Forlì);  
Smeralda di Monasterolo del Castello (Bergamo);

Sorgente degli Ontani di Arcidosso (Grosseto);  
Sorgente San Michele di Casal Martino di Celano (L'Aquila);  
Tamerici di Montecatini Terme (Pistoia);  
Valle d'Itria di Martina Franca (Taranto);  
Vallicelle di Montopoli Valdarno (Pisa);  
Valviva di San Giorgio in Bosco (Padova);  
Varanina di Medesano (Parma);  
Verde di Riardo (Caserta);  
Verna di Chiusi della Verna (Arezzo);  
Vesuvio di Ercolano (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai soggetti titolari dei riconoscimenti delle acque minerali di cui al presente decreto e di comunicazione alle regioni competenti per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: Greco